Autorità di Regolazione dei Trasporti

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N. 217/2026

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2028 presentato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l’Infrastruttura Ferroviaria Regionale Umbra

Indice

Premessa **3**
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR **4**
1.1 Valutazioni dell’Autorità 4
1.2 Indicazioni 4
1.3 Prescrizioni 4
2. Caratteristiche dell’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR **5**
2.1 Valutazioni dell’Autorità 5
2.2 Indicazioni 5
2.3 Prescrizioni 5
3. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR **5**
3.1 Valutazioni dell’Autorità 5
3.2 Indicazioni 5
3.3 Prescrizioni 5
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR **6**
4.1 Valutazioni dell’Autorità 6
4.2 Indicazioni 6
4.3 Prescrizioni 6
5. Servizi e Tariffe – Capitolo 5 del PIR **6**
5.1 Valutazioni dell’Autorità 6
5.2 Indicazioni 7
5.3 Prescrizioni 7
6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR **8**
6.1 Valutazioni dell’Autorità 8
6.2 Indicazioni 8
6.3 Prescrizioni 8
7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR **8**
7.1 Valutazioni dell’Autorità 8
7.2 Indicazioni 8
7.3 Prescrizioni 8
8. Allegati al PIR **9**
8.1 Valutazioni dell’Autorità 9
8.2 Indicazioni 9
8.3 Prescrizioni 9

Premessa

Con nota trasmessa all’Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), prot. ART 75949/2026 del 1° ottobre 2026, la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (nel seguito, anche: RFI) ha trasmesso la bozza finale del Prospetto informativo della rete 2028 (nel seguito: PIR 2028) per l’infrastruttura ferroviaria regionale umbra, evidenziando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Con il presente documento l’Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, e dell’articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e alle appendici della indicata bozza finale del PIR 2028.

Per ciascuno di tali capitoli e per le appendici il presente documento reca, nell’ordine, con riguardo ad ogni tematica presa in esame:

1. **le pertinenti valutazioni dell’Autorità in esito all’analisi della bozza finale del PIR 2028;**
2. **le conseguenti indicazioni e prescrizioni al gestore dell’infrastruttura (nel seguito, anche: GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato “**PIR 2028 (Edizione dicembre 2026)**” e pubblicato entro il 12 dicembre 2026, termine di entrata in vigore dell’orario di servizio 2026-2027.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
GI:	Gestore dell’infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMR:	Persone con disabilità e a mobilità ridotta.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell’Autorità

Considerati i diversi richiami presenti nel documento, si ritiene opportuno che, nel paragrafo 1.3.1, ”*Quadro giuridico*”, siano introdotti i rimandi ai seguenti atti normativi:

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Regolamento di esecuzione (UE) 1695/2023/UE della Commissione del 10 agosto 2023 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE) 2016/919 (Testo rilevante ai fini del SEE);
- D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

1.2 Indicazioni

1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di introdurre nel paragrafo 1.3.1, “*Quadro giuridico*”, i rimandi ai seguenti atti normativi:

- **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;**
- **Regolamento di esecuzione (UE) 1695/2023/UE della Commissione del 10 agosto 2023 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE) 2016/919 (Testo rilevante ai fini del SEE);**
- **D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).**

1.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

2. Caratteristiche dell’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell’Autorità

Il paragrafo 2.3.3 “*Stazioni passeggeri*”, rinvia al portale ePIR per le informazioni relative alle stazioni e fermate della infrastruttura ferroviaria regionale umbra, indicando, tra gli elementi disponibili, la presenza del sottopasso e l’accessibilità per le persone con disabilità mediante apposite note.

Tali informazioni potrebbero essere ulteriormente integrate e coordinate, al fine di rappresentare più compiutamente il livello di effettiva accessibilità e fruibilità delle singole stazioni e fermate rispetto alle diverse esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

In coerenza con i principi di trasparenza e di rappresentazione dell’effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità espressi dall’articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, appare opportuno precisare, nei limiti delle competenze del gestore dell’infrastruttura, le condizioni di fruibilità di ciascun impianto e le eventuali limitazioni riferite alle diverse tipologie di disabilità.

2.2 Indicazioni

2.2.1 Si dà indicazione al Gestore di integrare e coordinare le informazioni contenute nel paragrafo 2.3.3, “*Stazioni passeggeri*”, e nel portale e-PIR, in modo da rappresentare, per ciascuna stazione e fermata, nei limiti delle competenze e conoscenze del Gestore dell’infrastruttura, il livello di effettiva accessibilità e fruibilità da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Le informazioni devono consentire di individuare almeno: (i) la possibilità di accesso e fruizione dell’impianto in autonomia o mediante assistenza; (ii) le condizioni e le eventuali limitazioni riferite alle diverse tipologie di disabilità; (iii) le dotazioni disponibili ai fini dell’accessibilità, compresi i sistemi di informazione sonora e visiva.

2.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

3. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi e Tariffe – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell’Autorità

Nel paragrafo 5.3.1, “*Servizi inclusi nel Pacchetto minimo d’Accesso - Informazioni al pubblico*”, è precisato che i quadri orario digitali sono pubblicati sul sito di RFI, realizzato secondo gli standard internazionali di accessibilità del web.

Analoga precisazione non è espressamente prevista per le informazioni dinamiche sulla circolazione pubblicate mediante le Info News nella pagina Infomobilità del sito aziendale.

Appare, pertanto, opportuno precisare che anche tali informazioni sono rese nel rispetto dei requisiti di accessibilità applicabili previsti dal decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.

Sempre nel paragrafo 5.3.1 il PIR disciplina la fornitura delle informazioni al pubblico e prevede, nell’ambito delle utenze informative di cui al paragrafo 5.5, che il sistema IeC HUB consenta la pubblicazione delle informazioni verso i sistemi esterni delle imprese ferroviarie e degli operatori commerciali, nonché la visualizzazione dei dati in tempo reale relativi ai treni.

Le disposizioni dovrebbero essere integrate e coordinate precisando espressamente che RFI mette a disposizione i dati relativi al traffico e ai viaggi, in tempo reale, anche ai venditori di biglietti, ai tour operator e ai gestori delle stazioni, in modo non discriminatorio, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati, come previsto dall’articolo 10 del Regolamento (UE) 2021/782. I flussi informativi dovrebbero comprendere, per quanto pertinenti e di competenza del gestore dell’infrastruttura, i dati necessari a consentire agli altri soggetti coinvolti di fornire ai passeggeri le informazioni previste dall’Allegato II, parte II, del medesimo Regolamento, e almeno quelli disponibili relativi agli arrivi e alle partenze, ai ritardi, alle soppressioni, alle variazioni della circolazione e alle principali coincidenze.

Si ritiene, quindi, necessario che il gestore integri il paragrafo 5.3.1, coordinandolo con le disposizioni relative ai sistemi informativi contenute nel paragrafo 5.5, prevedendo che RFI metta a disposizione delle imprese ferroviarie, dei venditori di biglietti, dei tour operator e dei gestori delle stazioni, in modo non discriminatorio, in tempo reale e in conformità alle previsioni dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/782, i dati relativi al traffico e ai viaggi generati, detenuti nell’ambito delle proprie competenze, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati. In coerenza con l’articolo 22 del Regolamento UE 2021/782, con l’articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e con la delibera ART n. 106/2018, i flussi informativi dovrebbero comprendere anche le variazioni e le indisponibilità dell’infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull’effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

Nel paragrafo 5.4.3, "*Assistenza alle Persone con disabilità e a Mobilità Ridotta (PMR) di cui al Regolamento (UE) n. 782/2021*", è precisato *"Il servizio di assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta presuppone la preliminare qualificazione di gestore di stazione ai sensi del Reg. (UE) 782/2021. Nell'ambito del rapporto di concessione intercorrente tra Regione Umbria ed il GI non vi rientra la gestione delle stazioni della rete regionale, se non limitatamente per gli aspetti strettamente connessi all'esercizio ferroviario. Il GI ha avviato un'interlocuzione con il concedente onde verificare, anche attraverso la necessaria individuazione delle fonti di finanziamento, modalità e termini concernenti l'organizzazione del servizio, la conseguente definizione del perimetro delle stazioni interessate nonché gli aspetti più strettamente procedurali quali il trattamento delle richieste di indennizzo alle PMR per servizi non erogati.".* Si rende, pertanto, necessario, come previsto da prescrizioni dell'Autorità riferite a precedenti edizioni del PIR, che il gestore informi l'Autorità sugli sviluppi della procedura di qualificazione di gestore di stazione ai sensi del Regolamento (UE) 2021/782.

Si precisa che, al completamento di tale procedura di qualificazione, il GI dovrà rendere note all'Autorità le modalità e termini concernenti l'organizzazione del servizio di Assistenza alle Persone con disabilità e a Mobilità Ridotta (PMR), le relative tempistiche di attuazione e la conseguente definizione del perimetro delle stazioni interessate, nonché gli aspetti più strettamente procedurali quali il trattamento delle richieste di indennizzo alle PMR per servizi non erogati, aggiornando contestualmente anche i contenuti del PIR 2027. Si precisa che gli indennizzi eventualmente erogati, essendo correlati, nel caso di specie, ad una prestazione resa non in conformità alle informazioni fornite, dovrebbero restare a carico del GS.

Si rende, inoltre, necessario che il gestore chiarisca, nelle more del completamento della procedura di sua qualificazione quale gestore di stazione, chi attualmente svolga le relative funzioni per l'infrastruttura gestita dallo stesso, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/782.

5.2 Indicazioni

5.2.1 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 5.3.1, "*Servizi inclusi nel Pacchetto Minimo d'Accesso - Informazioni al Pubblico*", specificando che "*RFI garantisce, inoltre, il flusso informativo verso l'esterno attraverso la redazione e la pubblicazione delle Info News sulla pagina Infomobilità del sito www.rfi.it, nel rispetto dei requisiti di accessibilità applicabili previsti dal decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82*".

5.3 Prescrizioni

5.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare i contenuti del paragrafo 5.3.1, "*Servizi inclusi nel Pacchetto minimo d'Accesso - Informazioni al pubblico*", coordinandolo con le disposizioni relative ai sistemi informativi contenute nel paragrafo 5.5, prevedendo che RFI metta a disposizione, in conformità alle previsioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/782, i dati relativi al traffico e ai viaggi, in tempo reale, delle imprese ferroviarie, dei venditori di biglietti, dei tour operator e dei gestori delle stazioni, in modo non discriminatorio, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati.

I flussi informativi devono comprendere, per quanto pertinenti e di competenza del gestore dell'infrastruttura, i dati necessari a consentire la fornitura delle informazioni previste dall'Allegato II, parte II, al Regolamento (UE) 2021/782 e almeno quelli disponibili relativi agli arrivi e alle partenze, ai ritardi, alle soppressioni, alle variazioni della circolazione e alle principali coincidenze.

Devono, inoltre, essere compresi i dati e le informazioni relativi alle variazioni e alle indisponibilità dell'infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull'effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, in conformità all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2021/782 e in coerenza con l'articolo 22 del

medesimo Regolamento, oltre che con l’articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e con la delibera ART n. 106/2018.

5.3.2 Si prescrive al Gestore di informare l’Autorità, di concerto con la Regione Umbria, degli sviluppi della procedura di qualificazione di gestore di stazione ai sensi del Regolamento (UE) 2021/782, rendendo note le relative ipotetiche tempistiche per la relativa qualificazione e le modalità di finanziamento.

5.3.3 Si prescrive al Gestore di informare l’Autorità su chi svolga, nelle more del completamento della rispettiva procedura di qualificazione quale gestore di stazione, chi attualmente svolga le relative funzioni per l’infrastruttura gestita da RFI, ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) 2021/782.

6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR

7.1 Valutazioni dell’Autorità

Al paragrafo 7.2, “*Informazioni Generali*”, è riportata, in elenco puntato, la voce “*Stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria (es. TVM) ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario;*”. Si ritiene, inoltre, opportuno che il gestore espliciti il significato dell’acronimo TVM.

7.2 Indicazioni

7.2.1 Si dà indicazione al Gestore di esplicitare, nell’elenco puntato presente nel paragrafo 7.2, “*Informazioni Generali”,* il significato dell’acronimo TVM, citato alla voce “*Stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria (es. TVM) ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario;*”.

7.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

8. Allegati al PIR

8.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto degli allegati.

8.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

8.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna indicazione.